FOCUS NORMATIVO

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria.

a cura di **Gaetano Forte**
Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

Via libera per due nuovi ingredienti

Decisione di esecuzione 2014/154/UE
della Commissione del 19 marzo 2014 che autorizza l'immissione sul mercato dell'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento CE 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(G.U.U.E. L 85 del 21 marzo 2014)

Decisione di esecuzione 2014/155/UE
della Commissione del 19 marzo 2014 che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di semi di coriandolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento CE. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(G.U.U.E. L 85 del 21 marzo 2014)

In seguito al positivo espletamento della procedura prevista dal reg. CE 258/1997, con due distinte decisioni è autorizzata l'immissione sul mercato nell'Unione europea quale nuovi ingredienti alimentari da utilizzare negli integratori alimentari di:

- acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina come fonte di folato, le cui caratteristiche tecniche sono specificate nell'allegato della decisione 2014/154/UE, ferme restando le disposizioni specifiche della direttiva 2002/46/CE (recepita in Italia con d.lgs. 169/2001); la denominazione dell'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina autorizzato dalla decisione in esame, sull'etichettatura degli alimenti che lo contengono è «acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina» o «5MTHF-glucosamina»;
- olio di semi di coriandolo, come specificato nell'allegato della decisione 2014/155/UE, da utilizzare, sempre negli integratori alimentari, nella dose massima di 600 mg al giorno, fatte salve le disposizioni specifiche della direttiva 2002/46/CE; la denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzato dalla decisione in esame, che deve comparire sull'etichetta del prodotto che lo contiene, è «olio di semi di coriandolo».

Additivi, nuova autorizzazione per il di- idrogenodifosfato di magnesio

Regolamento UE 298/2014
della Commissione del 21 marzo 2014 che modifica l'allegato II del regolamento CE 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento UE 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il di- idrogenodifosfato di magnesio da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità.
(G.U.U.E. L 89 del 25 marzo 2014)

Con il regolamento UE 298/2014 è aggiornato l'elenco comunitario degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento CE 1333/2008, al fine di autorizzare l'uso co-

me agente lievitante e regolatore di acidità del di- idrogenodifosfato di magnesio nelle categorie alimentari:

- 6.2.1: Farine, solo farina autolievitante;
- 6.5: *Noodles*;
- 6.6: Pastelle;
- 7.1: Pane e panini;
- 7.2: Prodotti da forno fini.

Al di-idrogenodifosfato di magnesio è assegnato il numero E 450 (ix) e le relative specifiche sono inserite nell'allegato del regolamento UE 231/2012.
La sostanza può essere usata come alternativa agli altri difosfati, al fine di ridurre il retrogusto astringente ed evitare di aumentare il tenore di sodio di un alimento.

Novità per i prodotti vitivinicoli aromatizzati

Regolamento UE 251/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento CEE 1601/91 del Consiglio.
(G.U.U.E. L 84 del 20 marzo 2014)

Il regolamento UE 251/2014 aggiorna le disposizioni applicabili alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche di taluni prodotti vitivinicoli aromatizzati alla luce dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo dei mercati e dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori. È conseguentemente abrogato, a decorrere dal 28 marzo 2015, il regolamento CE 1601/1991 applicabile agli stessi prodotti. I prodotti vitivinicoli aromatizzati che non soddisfano i requisiti del regolamento in esame, ma che sono stati ottenuti in conformità del regolamento 1601/1991 prima del 28 marzo 2015 possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento UE 1308/2013 e che sono stati aromatizzati. Essi sono classificati nelle seguenti categorie:

a) vini aromatizzati;
b) bevande aromatizzate a base di vino;
c) cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Ambito di applicazione

Il regolamento UE 251/2014 si applica a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell'Unione, siano essi prodotti negli Stati membri o in Paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell'Unione e destinati all'esportazione.
In materia di informazioni ai consumatori si segnala che il regolamento UE 1169/2011 (applicabile dal 13 dicembre 2014) si applica alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, salvo diversamente disposto dal regolamento UE 251/2014.

Denominazione di vendita

Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell'Unione europea sono utilizzate le denominazioni di vendita di cui all'allegato II del regolamento UE 251/2014.
Si segnala che è ammessa una sola denominazione di vendita anche nel caso in cui il prodotto soddisfi i requisiti di più di una di quelle indicate all'allegato II.
Le denominazioni di vendita per i vini aromatizzati sono:

- vino aromatizzato;
- aperitivo a base di vino;
- *vermut* o *vermout* e *vermouth*;
- vino aromatizzato amaro;
- vino aromatizzato all'uovo;
- *väkevä viiniglögi/starkvinsglögg*.

Le denominazioni di vendita per le bevande aromatizzate a base di vino sono:

- bevande aromatizzate a base di vino;
- bevanda aromatizzata alcolizzata a base di vino;

- *sangria*;
- *clarea*;
- *zurra*;
- *bitter soda*;
- *kalte ente*;
- *glühwein*;
- *viiniglögi/vinglögg/karštas vynas*;
- *maiwein*;
- *maitrank*;
- *pelin*;
- *aromatizovaný dezert*.

Le denominazioni di vendita per i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli sono:

- cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli;
- cocktail a base di vino;
- frizzante di uva aromatizzato;
- cocktail di vino spumante.

Al fine di facilitare la comprensione dei consumatori, è possibile integrare le denominazioni di vendita stabilite dal regolamento UE 251/2014 con la denominazione usuale del prodotto ai sensi del regolamento UE 1169/2011.
Le denominazioni di vendita possono essere altresì integrate da diciture riguardanti il tenore di zuccheri del prodotto vitivinicolo aromatizzato (extra secco o *extra dry*, secco o *dry*, semisecco, semi dolce e dolce).
Laddove la denominazione di vendita sia integrata dalla dicitura "spumante" o includa detta dicitura, la quantità di vino spumante utilizzata non deve essere inferiore al 95%.

Indicazione di provenienza

Qualora sia indicata la provenienza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, questa corrisponde al luogo in cui il prodotto è realizzato. La provenienza è indicata mediante l'espressione «prodotto in […]» o una equivalente, completata dal nome dello Stato membro o del Paese terzo corrispondente.

Prodotti "di qualità"

I prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti di cui al regolamento CE 834/2007 e agli atti adottati a norma di quest'ultimo possono essere immessi sul mercato come prodotti vitivinicoli aromatizzati biologici.
Dal momento che i regolamenti CE 110/2008 e UE 1151/2012 e le disposizioni sulle indicazioni geografiche di cui al regolamento UE 1308/2013 non si applicano ai prodotti vitivinicoli aromatizzati, il regolamento UE 251/2014 stabilisce disposizioni specifiche sulla protezione delle indicazioni geografiche relative ai prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Tale provvedimento prevede, inoltre, una procedura in materia di registrazione, conformità, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell'Unione e dei Paesi terzi.